

Legge n 178 del 30.12.2020, Legge di Bilancio 2021.

Queste in sintesi le novità in materia di lavoro:

- incentivo all'occupazione giovanile: in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea ed al fine di incentivare l'occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l'estensione dell'esonero contributivo nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di 6.000 euro annui. L'incentivo è riconosciuto ai lavoratori che NON abbiano ancora compiuto (all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato o della trasformazione) 36 anni di età.

- stabilizzazione ulteriore detrazione: viene confermata l'ulteriore detrazione per reddito di lavoro dipendente tra 28.000 e 40.000 euro fiscali, già in vigore dal 1^a luglio 2020.

- esonero contributivo per l'assunzione di donne in particolari condizioni: esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui. In relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 100% per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. La riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro viene elevata, per il biennio 2021-2022, in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, dal 50% al 100%. Le assunzioni in questione devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

- congedo paternità obbligatorio : Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio), a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l'anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nella misura di 10 giorni.

- contratti a termine proroga e rinnovo per contratti a-causali : fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 marzo 2021 è stata prorogata la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato senza indicazione della causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria), per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo). Preme evidenziare che anche con la modifica della scadenza di tale agevolazione dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, visto il limite di un solo utilizzo della stessa, sussiste l'impossibilità di una nuova proroga o di un nuovo rinnovo acausale per chi ne abbia già fruito. La norma inoltre permette altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei "periodi cuscinetto" (c.d. "stop & go" di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).

- ulteriori periodi di cassa integrazione con causale Covid : È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, FIS e CIG-Deroga, a favore dei datori per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane a decorrere dal 1^a gennaio 2021 .

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di **CIGO**; tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di **FIS e di CIG-Deroga**. Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che

può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 137/2020 (Decreto Ristori) pari al massimo a 6 settimane e collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane in oggetto. E' previsto che i trattamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2021). NB : siamo in attesa della consueta circolare INPS senza la quale non è al momento possibile fare ulteriori considerazioni applicative.

- esonero contributivo alternativo al trattamento di integrazione salariale : Viene confermato il beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (originariamente introdotto dall'articolo 3 del DL n. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, a patto che non vengano richiesti ulteriori periodi di integrazione salariale ai sensi della Legge di Bilancio 2021.

- divieto di licenziamento : viene esteso il divieto di licenziamento fino al 31.03.2021 fatte salve le esclusioni di legge (esempio: cessazioni attività, licenziamenti per giusta causa,etc).